ACCORDO PONTE

TRA

L'**Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS** con sede in Roma, Via Puglie, 23 (C.F. 97113690586), in seguito denominata "Agenzia", nella persona del Presidente Prof. Enrico Coscioni, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia medesima ed avente i poteri per la sottoscrizione del presente atto

E

Il **Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie - Co.Ge.A.P.S.** con sede in via Cola di Rienzo n. 212, 00192, Roma (C.F.07728521001), costituito dalle Federazioni, Consigli/Associazioni Nazionali degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri (FNOMCeO), Medici Veterinari (FNOVI), Farmacisti (FOFI), Biologi (ONB), Chimici e Fisici (FCNC), Infermieri (FNOPI), Ostetriche (FNOPO), Psicologi (CNOP), Federazione Nazionale Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, delle Professioni sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e delle Prevenzione (FNO TSRM PSTRP), nonché dalle Associazioni professionali previste dalle disposizioni vigenti (legge 251/2000 ed eventuali integrazioni), dell'Area della Prevenzione, della Riabilitazione e Tecnica, in seguito denominato "Consorzio", rappresentato dal Presidente medesimo, dott. Enrico De Pascale;

PREMESSE

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modificazioni, che nell'istituire l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, ha attribuito alla stessa specifiche funzioni "di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, recante "*Completamento del riordino Dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59"*, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"* che ha ridenominato l'Agenzia in "Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali";

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante *"Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183"* che ha disposto, agli articoli 17, 18 e 19 il riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

VISTO la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 maggio 2018 con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato adeguato il Regolamento di amministrazione e del personale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali adottato con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 settembre 2013;

VISTO il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2018, n. 135, con il quale viene data notizia della adozione del citato Regolamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali",

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" ed in particolare l'articolo 31 che, al comma 1, detta disposizioni volte a rafforzare il ruolo istituzionale svolto dalla medesima Agenzia;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 27 agosto 2020, con il quale il dott. Domenico Mantoan è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ed il successivo decreto del medesimo Ministero del 26 marzo 2021 con il quale è stato confermato nell'incarico di cui trattasi;

VISTO il DPCM 28 ottobre 2020 registrato dalla Corte dei Conti in data 24 novembre 2020, con il n. 2700, concernente la nomina del prof. Enrico Coscioni a Presidente dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 10 agosto 2021 di approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia in data 23 giugno 2021;

VISTO il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2021, n. 201, con il quale viene data notizia della adozione del citato Statuto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

CONSIDERATO che il Co.Ge.A.P.S., secondo le previsioni dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - approvato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data del 1 Agosto 2007, (Rep. in Atti n. 168/2007) e recepito dalla Legge n. 244 del 24 Dicembre 2007 -è l'Ente Nazionale che gestisce l'anagrafe nazionale dei crediti ECM per i professionisti della Sanità;

CONSIDERATO che il Co.Ge.A.P.S., secondo le previsioni del sopra citato Accordo, è, in qualità di soggetto strumentale delle Istituzioni professionali che lo compongono, la struttura di riferimento per tutti i soggetti pubblici – quali Regioni, Aziende Sanitarie, Ministero della Salute, Enti di ricerca, ASSR, ISS, Università, ISPESL, CCM – aventi specifici obblighi o funzioni e compiti in materia;

CONSIDERATO che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 3 dell'11 gennaio 2018 recante "*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute"*, sono stati costituiti quali Ordini professionali, tra gli altri, quelli dei biologi, dei fisici, dei chimici e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e che ciò ha determinato l'iscrizione di oltre 150.000 'nuovi' professionisti al relativo Ordine professionale, e quindi al portale del Co.Ge.A.P.S., nonché la sottoposizione alla vigilanza del Ministero della salute delle professioni dei biologi, chimici, fisici e psicologi;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato ai sensi dell'articolo 4 del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, il 5 novembre 2009 (Rep. in Atti n. 192/2009), concernente "*Il nuovo sistema di formazione continua in medicina -Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, i liberi professionisti" ove si* stabilisce che *"il provider deve(...) trasmettere per via informatica i crediti agli organismi/ente accreditante e, in contemporanea, al Co.Ge.A.P.S. quale organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali dei crediti ECM attribuiti ai professionisti, che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte"*;

VISTO il successivo Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, il 19 aprile 2012, che reca la disciplina concernente: *"Il sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento del Provider -Albo Nazionale dei Provider - Crediti formativi triennio 2011/2013 -Ordini, Collegi e Associazioni professionali, Federazioni - Sistemi di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità - Liberi*

professionisti" e ribadisce il ruolo centrale del Co.Ge.A.P.S. nell'ambito del sistema ECM, in quanto lo stesso ha il compito di fornire alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua adeguato supporto;

CONSIDERATO che, in virtù del sopra citato Accordo, il Co.Ge.A.P.S., "nell'ambito delle funzioni di gestore dell'anagrafica nazionale dei crediti ECM, ha la funzione istituzionale di studio del modello integrato di anagrafe dei crediti, al fine di effettuare analisi statistiche per area geografica e per diverse tipologie professionali e per sviluppare criteri di pianificazione, verifica e implementazione del sistema ECM";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del 2 febbraio 2017, (Rep. in atti 14/CSR/2017) recante la disciplina della Formazione Continua nel settore "Salute", ove si stabilisce, ai sensi dell'art. 22, che *"1. Il Co.Ge.A.P.S. gestisce l'anagrafe nazionale dei crediti formativi E.C.M. riconosciuti a tutti i professionisti sanitari, raccogliendo dai provider i report delle partecipazioni E.C.M.; fornisce gli strumenti ad Ordini, Collegi ed Associazioni professionali e, limitatamente ai professionisti sanitari appartenenti a professioni regolamentate ma non ordinate e non iscritti ad associazioni professionali, alla Commissione nazionale, per certificare l'adempimento dell'obbligo formativo dei professionisti sanitari. Il Co.Ge.A.P.S. fornisce supporto tecnico informatico alla Commissione nazionale anche al fine della costruzione e gestione del dossier formativo individuale e di gruppo" (...) "3. Il Co.Ge.A.P.S., nell'ambito delle funzioni di gestore dell'anagrafica nazionale dei crediti, ha la funzione istituzionale di studio del modello integrato di anagrafe dei crediti al fine di effettuare analisi statistiche per area geografica e per diverse tipologie professionali e per sviluppare criteri di pianificazione, verifica e implementazione del sistema E.C.M." (...) "4. Gli Ordini, i Collegi, le rispettive Federazioni nazionali e le Associazioni professionali, nel ruolo di garanti delle professioni sanitarie e certificatori della formazione continua, si avvalgono dell'anagrafe nazionale gestita dal Co.Ge.A.P.S. per attestare e certificare il percorso formativo dei propri iscritti" (...) "5. La Commissione nazionale si avvale dell'anagrafe nazionale del Co.Ge.A.P.S. per i professionisti sanitari che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non iscritti ad Associazioni" (...) "10. Il Co.Ge.A.P.S. garantisce a ogni singolo professionista sanitario l'accessibilità tramite un portale informatico all'anagrafe nazionale dei crediti formativi E.C.M. riconosciuti a tutti i professionisti sanitari" (...) "11. Il Co.Ge.A.P.S. rende disponibile ad Ordini, Collegi, Associazioni professionali e alla Commissione nazionale strumenti di gestione dei crediti E.C.M. individuali e strumenti per la gestione di esoneri ed esenzioni";*

CONSIDERATO che la Commissione Nazionale per la formazione continua, ai sensi dell'art. 22, comma 12, dell'Accordo da ultimo richiamato, *"definisce e programma le attività attribuite al Co.Ge.A.P.S. i cui corrispettivi sono definiti con appositi atti convenzionali tra Age.na.s. e Co.Ge.A.P.S.";*

TENUTO CONTO che in data 2 novembre 2017 è stata sottoscritta tra Age.na.s. e il Co.Ge.A.P.S. una convenzione, avente ad oggetto "il mantenimento in esercizio e la evoluzione del sistema di acquisizione,

archiviazione, controllo, gestione ed elaborazione di dati ai fini di certificazione dei crediti formativi acquisiti dagli operatori sanitari in ambito ECM, ivi compresi i dati relativi ai professionisti esercenti professioni sanitarie regolamentate ma non "ordinate", e la predisposizione degli strumenti utili alla gestione e allo sviluppo dei dossier formativi", successivamente integrata con Atto di modifica sottoscritto in data 17 settembre 2019 (trasmesso dal COGEAPS il 19 settembre 2019) ai fini dello svolgimento delle attività supplementare di: "implementazione, sviluppo e supporto dei servizi resi dal COGEAPS, con riferimento ai percorsi formativi dei professionisti sanitari, secondo le modalità, dettagliate nel piano operativo […] ;

CONSIDERATO che, in data 31 dicembre 2020 è giunta a naturale conclusione la precedente convenzione e il relativo atto integrativo;

VISTA la nota prot. 11-C/21 del 16 marzo 2021 con la quale il Co.Ge.A.P.S. ha informato Age.na.s. di aver posto in essere, nell'anno 2020, tutti gli adempimenti necessari per il corretto funzionamento del Consorzio come ente privato in controllo pubblico e ha manifestato, altresì, l'opportunità nelle more del completamento di tale processo di procedere alla sottoscrizione di un "Accordo Ponte" con l'Agenzia per l'anno 2021, al fine di garantire la prosecuzione delle attività di supporto al sistema ECM come dettagliate, anche per la parte economica nel documento "Co.Ge.A.P.S. - Attività a supporto del sistema ECM per l'anno 2021" trasmesso congiuntamente alla richiamata nota;

CONSIDERATA, la necessità, nelle more, che sia garantita l'attività di gestione anagrafe ECM da parte di Co.Ge.A.P.S., in quanto soggetto specificamente individuato per lo svolgimento di tale attività dagli Accordi Stato-Regioni sopra richiamati e l'urgenza di garantire in considerazione anche del periodo emergenziale la continuità delle attività devolute al Co.Ge.A.P.S. dalla normativa sopra citata a supporto della Commissione nazionale per la formazione continua e del sistema di formazione continua del settore salute;

CONSIDERATO, inoltre, che la Commissione Nazionale, nella seduta del 21 luglio 2021, in applicazione dell'art. 22, comma 12 dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del 2 febbraio 2017, ha definito le attività che il Co.Ge.A.P.S. dovrà svolgere per l'anno 2021 per assicurare il suddetto supporto, così come presentate dal Consorzio nel documento "Co.Ge.A.P.S. - Attività a supporto del sistema ECM per l'anno 2021" le quali verranno poste in essere sulla base di un Accordo Ponte , fra il Co.Ge.A.P.S.e l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, di cui ha preso atto nella medesima seduta;

PRESO ATTO del parere fornito dal consulente giuridico di Age.na.s. (prot. 2021/0007838 del 29/09/2021) nel quale, a fronte del quesito posto dall'Agenzia in merito alla possibilità di procedere alla stipulazione di una Convenzione con Co.Ge.A.P.S. senza previa indizione di una procedura pubblica, viene affermato che il Co.Ge.A.P.S. "*è dunque qualificabile come amministrazione giudicatrice in quanto consorzio di enti pubblici*

non economici o organismi di diritto pubblico" e, pertanto, "*la Convenzione può dunque essere legittimamente stipulata in assenza di qualsiasi tipo di procedura ad evidenza pubblica";*

CONSIDERATO che, ai sensi del parere citato, sussistono i presupposti per procedere direttamente alla sottoscrizione dell'accordo ricorrendo i presupposti di cui all'art. 9 del D.Lgs.19 Aprile 2016, n.50 e s.m.i, atteso che il Co.Ge.A.P.S. è qualificabile come amministrazione aggiudicatrice ed è, inoltre, secondo le previsioni normative sul punto sopra richiamate, l'organismo che gestisce l'Anagrafe Nazionale dei crediti ECM per i professionisti della sanità e che, di fatto, individua il numero maggiormente rappresentativo delle figure professionali che operano nell'ambito sanitario e, conseguentemente, è l'unico soggetto economico in grado di attuare il progetto oggetto del presente accordo, in quanto detiene le anagrafiche di tutte le professioni operanti in ambito sanitario;

VISTO lo Statuto del Co.Ge.A.P.S. e, in particolare, l'articolo 2, dal quale risulta che il Consorzio "*non ha scopo di lucro ed è il Gestore dell'Anagrafe Nazionale dei crediti formativi ECM (...)* e, nell'ambito del quale sono individuate le attività che il Consorzio è chiamato a svolgere;

RITENUTO NECESSARIO, al fine di dar seguito a quanto previsto dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del 2 febbraio 2017, nonché a quanto stabilito dalla Commissione Nazionale per la formazione continua, alla sottoscrizione di un accordo ponte tra il Co.Ge.A.P.S e l'AGENAS, per assicurare la regolare prosecuzione delle attività volte al mantenimento in esercizio e all'evoluzione del sistema di acquisizione, archiviazione, controllo, gestione ed elaborazione dei dati ai fini di certificazione dei crediti formativi acquisiti dagli operatori sanitari in ambito ECM e la predisposizione degli strumenti utili alla gestione e allo sviluppo dei dossier formativi;

CONSIDERATO che si rende necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della collaborazione in oggetto;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Premesse e allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamati.
2. Le modalità di attuazione e realizzazione dell'accordo sono disciplinate negli articoli di seguito riportati, nel Piano Operativo, denominato "Co.Ge.A.P.S. - Attività a supporto del sistema ECM per l'anno 2021", allegato e mediante documenti attuativi realizzati con atti successivi e separati che, approvati con scambio di note formali tra le parti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente accordo.

Articolo 2
(Oggetto)

1. Il presente accordo ha per oggetto *"il mantenimento in esercizio e la evoluzione del sistema di acquisizione, archiviazione, controllo, gestione ed elaborazione di dati ai fini di certificazione dei crediti formativi acquisiti dagli operatori sanitari in ambito ECM e la predisposizione degli strumenti utili alla gestione e allo sviluppo dei dossier formativi*".
2. Nello specifico, il Consorzio assicura lo svolgimento delle seguenti attività così come indicate nel Piano operativo di cui all'allegato1:
    a) Raccolta dei report delle partecipazioni ECM nell'Anagrafe nazionale dei crediti formativi ECM riconosciuti a tutti i Professionisti sanitari. L'acquisizione dei file firmati dei report, da parte dei provider, avviene:
        a. tramite *web service* dall'Agenzia e dagli enti accreditanti convenzionati con l'Agenzia;
        b. tramite *web service* da parte delle Regioni che inoltrano i file per conto dei propri provider;
        c. tramite *upload* sulla pagina web, da parte dei provider che inoltrano direttamente i file.
    b) Supporta gli enti accreditanti nell'individuazione di partecipazioni mancanti nei report, fornendo la possibilità ai Professionisti sanitari di integrare la propria posizione per crediti mancanti e non trasmessi dai provider.
    c) Fornisce agli Ordini, autorità competenti per la certificazione della conformità formativa, gli strumenti informatici utili a certificare l'adempimento dell'obbligo formativo dei Professionisti sanitari, con quotazione a parte e fermo il regime legale di imputabilità dei costi.
    d) Fornisce ai Professionisti sanitari strumenti accessibili via Web e mobile per l'inserimento e la gestione dei dati relativi a crediti individuali, esoneri ed esenzioni. Gli strumenti implementati secondo le direttive dalla Commissione Nazionale permetteranno ai Professionisti sanitari di gestire in conformità tutoraggio individuale, crediti esteri, pubblicazioni, autoformazione, sperimentazioni cliniche, esoneri ed esenzioni nelle tipologie previste.
    e) Gestisce la manutenzione e l'adeguamento ove necessario degli strumenti utili alla costruzione del dossier formativo individuale e di gruppo, secondo quanto disposto dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

f) Svolge in sinergia con Age.na.s. e su specifica autorizzazione della stessa, attività informativa e formativa in ambito ECM e gestione crediti formativi sia in presenza che online sugli ambiti indicati dalla Commissione nazionale ECM.

g) Gestisce la manutenzione e l'adeguamento del sito web e dell'APP utili a garantire ad ogni singolo Professionista sanitario l'accessibilità all'Anagrafe nazionale dei crediti formativi ECM, con quotazione a parte e fermo il regime legale di imputabilità dei costi.

h) Supporta le attività della Commissione Nazionale per la Formazione Continua mediante la partecipazione tecnica ai gruppi di lavoro e alle attività delle Sezioni.

i) Predispone report periodici trimestrali utili allo studio del modello di acquisizione dei crediti, al fine di effettuare analisi statistiche per area geografica e per diverse tipologie professionali, nonché per sviluppare criteri di pianificazione, verifica e implementazione del sistema E.C.M. e analisi dei fabbisogni di professionisti

j) Supporta, in qualità di Banca Dati Nazionale della Formazione dei Professionisti Sanitari, in sinergia e concordando le specifiche attività con Age.na.s., gli Enti per funzioni di analisi e ricerca Statistica (Istat, enti di ricerca, Ministero, ecc).

k) Acquisisce, senza oneri aggiuntivi per le parti, dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, dei dati individuali dei Professionisti sanitari, opportunamente codificati, inerenti luogo di attività, professione e disciplina esercitata, tipologia del rapporto contrattuale dei Professionisti sanitari che operano nelle strutture pubbliche e private accreditate, nonché dei Professionisti sanitari che operano in regime di convenzione

l) Supporta le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per le attività di monitoraggio qualitativo e quantitativo dei professionisti sanitari che operano nelle strutture pubbliche e private accreditate, nonché dei professionisti che operano in regime di convenzione, con particolare riferimento alle attività di definizione del fabbisogno regionale dei professionisti sanitari.

Articolo 3
(Attività)

1. Il Consorzio è direttamente responsabile della puntuale realizzazione delle attività, previste e dettagliatamente descritte nel Piano Operativo, denominato "Co.Ge.A.P.S. - Attività a supporto del sistema ECM per l'anno 2021", allegato 1 al presente accordo e parte integrante dello stesso.
2. Il Consorzio si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente accordo secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti, e secondo le condizioni, le

modalità ed i termini indicati nel presente accordo e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le Parti in merito alle modalità e ai termini di esecuzione delle prestazioni.

3. Il Consorzio si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale come previsto nel piano operativo e come risultante dalle eventuali indicazioni successive concordate nel Comitato Paritetico di cui al successivo art. 7, nonché a dare immediata comunicazione all'Agenzia di ogni circostanza che abbia influenza sulla corretta esecuzione dell'accordo.
4. Il Consorzio, al fine di realizzare le attività oggetto del presente atto, non può avvalersi della collaborazione di altri Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private, salvo che abbia ottenuto una preventiva autorizzazione in tal senso, da richiedere con nota formale indirizzata al Direttore Generale dell'Age.na.S.
5. In caso di inadempimento di quanto stabilito nel precedente comma 3, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 4
(Obblighi e Responsabilità)

1. Il Consorzio si impegna ad eseguire le attività di cui all'articolo 2 operando in costante collegamento con l'Agenzia, uniformandosi alle indicazioni della Commissione Nazionale per la formazione continua, rispettando i costi descritti nel documento "Co.Ge.A.P.S. - Attività a supporto del sistema ECM per l'anno 2021".
2. L'Agenzia è sollevata da ogni responsabilità, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporti di lavoro stipulati dal Consorzio, comunque connesse alla realizzazione e all'esercizio delle attività affidate. Nessun ulteriore onere o responsabilità possono essere posti a carico dell'Agenzia, oltre al pagamento di quanto stabilito a fronte delle attività effettivamente realizzate.
3. Il Consorzio garantisce:
   - di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica;
   - che il personale impiegato si uniforma ai regolamenti disciplinari di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.

Articolo 5
(Responsabili)

1. Il responsabile delle attività previste dall'accordo per l'Agenzia è il Direttore Generale.

2. L'Agenzia indica quale responsabile scientifico delle attività oggetto del presente atto il Dirigente dell'Ufficio Formazione e supporto al programma nazionale ECM che assicura il collegamento scientifico ed operativo con il responsabile scientifico del Consorzio.
3. Il Consorzio indica quale responsabile scientifico il Presidente del Co.Ge.A.P.S.
   Il responsabile scientifico del Consorzio dirige e coordina l'attuazione delle attività di cui al precedente articolo 2 e ne è responsabile. Il responsabile scientifico, inoltre, individua il responsabile tecnico-informatico delle attività di cui all'articolo 2, i consulenti scientifici e quant'altro necessario, nel rispetto dei vincoli di budget assegnati al Consorzio.
4. L'Agenzia indica quale responsabile amministrativo il Dirigente dell'Ufficio Bilancio, contabilità e controllo di gestione dell'AGENAS.
5. Il Consorzio indica quale responsabile amministrativo il Tesoriere del Consorzio. Il responsabile amministrativo del Consorzio gestisce la rendicontazione e sottoscrive la relazione economica di cui ai successivi articoli.

L'Agenzia e il Consorzio si riservano il diritto di identificare altri responsabili rispetto a quelli indicati nel presente articolo.

Articolo 6
(Penali)

Nel caso in cui il COGEAPS non dovesse attenersi a quanto previsto nel Piano operativo e come risultante dalle eventuali indicazioni successive concordate nel Comitato Paritetico di cui al successivo art. 7, su indicazione della Commissione Nazionale per la formazione continua, previa diffida da parte del Dirigente dell'Ufficio Formazione e supporto al programma nazionale ECM medesima, sarà applicata una penale pari, al massimo, al 5% dell'importo complessivo del presente atto.

Articolo 7
(Comitato Paritetico)

1. Per la corretta esecuzione di quanto previsto nel presente atto, con particolare riferimento agli specifici compiti previsti dai successivi articoli, per le eventuali attività di conciliazione tra le parti relativamente a interpretazioni, applicazioni o esecuzioni del presente accordo, nonché per il controllo delle attività rendicontate per il pagamento del quantum di cui al successivo art. 11, è istituito, con provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia, un Comitato Paritetico.
   Il Comitato è così composto:
   a) un Presidente individuato dal Comitato di Presidenza della Commissione Nazionale per la formazione continua;

b) il responsabile del supporto amministrativo-gestionale, Segretario della Commissione Nazionale per la formazione continua;
c) tre componenti designati dal Direttore Generale dell'Agenzia;
d) il Presidente del Co.Ge.A.P.S.;
e) il responsabile tecnico-informatico e tre componenti designati dal Consorzio.

2. Il Presidente del Comitato nomina tra il personale di AGENAS il Segretario, che avrà, tra l'altro, il compito di redigere il verbale di ogni seduta e di trasmetterlo in visione a tutti i componenti del Comitato Paritetico.
3. Il Comitato Paritetico decide a maggioranza dei componenti; in caso di parità di voto decide il Presidente.
4. Il Comitato si riunisce, di norma, presso la sede dell'Agenzia.
5. I componenti del Comitato Paritetico hanno diritto al rimborso delle spese sostenute documentate per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo. Il rimborso delle predette somme è a carico del Consorzio.

Articolo 8
(Durata)

1. L'accordo ha efficacia fino al 31 dicembre 2021.
2. Entro detto termine di efficacia, il Consorzio dovrà assicurare l'attività e la collaborazione descritta nel documento "Co.Ge.A.P.S. - Attività a supporto del sistema ECM per l'anno 2021".

Articolo 9
(Risoluzione Anticipata)

1. L'Agenzia può riservarsi la facoltà di risolvere il presente accordo, in caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza che il Consorzio abbia nulla a pretendere oltre gli effettivi documentati costi sostenuti fino al momento della risoluzione del rapporto.

Articolo10
(Relazione Economica e Tecnica)

1. Il Consorzio, entro e non oltre sessanta giorni successivi alla data di scadenza del presente accordo, dovrà relazionare all'Agenzia il regolare svolgimento delle attività di cui all'oggetto, trasmettendo un'apposita relazione economica che contenga dettagliata indicazione dei costi effettivamente sostenuti, unitamente alla relazione tecnica in riferimento alle attività espletate e ai risultati conseguiti, conformemente alle previsioni contenute nel documento "Co.Ge.A.P.S. - Attività a supporto del sistema ECM per l'anno 2021".
2. Il Consorzio, congiuntamente alla relazione economica, dovrà presentare fatture, ricevute fiscali, provvedimenti di impegno, mandati di pagamento e ogni altro documento ritenuto utile per l'istruttoria a supporto delle spese sostenute, come indicato al successivo articolo.

3. Le relazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agenzia agenas@pec.agenas.it, entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui la presentazione delle relazioni di cui ai precedenti commi non possa avvenire nei tempi prestabiliti, è facoltà dell'Agenzia concedere una proroga, previa formale e motivata richiesta da parte del Presidente del Consorzio.
5. L'eventuale ritardo sugli adempimenti previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di una penale in misura proporzionale al ritardo e/o inadempimento e, comunque, non inferiore al 5% del corrispettivo del periodo di riferimento, da far valere sugli importi di cui al successivo articolo 11.
6. Tutta la documentazione prodotta delle attività di cui al presente articolo è di proprietà di AGENAS.

Articolo 11
(Corrispettivo)

1. L'importo stabilito per le attività oggetto del presente atto, fino alla cui concorrenza potrà essere erogato il corrispettivo da parte dell'Agenzia, è pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). La somma identificata è fatta sul criterio della spesa storica e della relativa rendicontazione, salvi gli esiti dei chiarimenti sulla rendicontazione riferita all'anno 2020. Tale importo è comprensivo di IVA, qualora dovuta, e di ogni e qualsiasi spesa relativa a materiale impiegato, mezzi d'opera, prestazioni e quant'altro si renda necessario ai fini dello svolgimento delle attività.
2. Il Consorzio rendiconterà al Comitato Paritetico le attività svolte e i relativi costi sostenuti in proprio tramite dichiarazioni di spesa in cui saranno valorizzati gli apporti in giornate-uomo, l'uso di mezzi tecnici, di mezzi consumabili, di beni e servizi destinati allo svolgimento delle attività. Si evidenzia che saranno ammesse in rendicontazione, nei rispettivi limiti, le sole spese riconducibili alle Voci di Costo indicate nel documento "Co.Ge.A.P.S. - Attività a supporto del sistema ECM per l'anno 2021" in particolare "Operatori ufficio Backoffice - Costo Personale" e "Costo Personale tecnico interno e coordinatore". Per quanto concerne la rendicontazione si riporta, di seguito, la documentazione richiesta per la giustificazione delle spese sostenute:
    a. Ordine di servizio/atto di assegnazione del personale allo svolgimento delle attività di cui all'Accordo (con indicazione del ruolo, attività, durata dell'incarico, impegno pianificato espresso, ad esempio, in termini di percentuale);
    b. buste paga e documentazione attestante il pagamento a favore del dipendente (nel caso di mandati cumulativi è necessario allegare prospetto di dettaglio da cui si evincono i nominativi del personale);

c. documentazione probatoria dell'avvenuto versamento delle ritenute fiscali/oneri sociali/contributi previdenziali (nel caso di F24 cumulativi è necessario allegare un prospetto di raccordo che evidenzi la quota di competenza relativa al personale);
d. Scheda delle attività timbrata e firmata per singolo addetto e per singolo mese, con l'indicazione dei riferimenti di cui dell'Accordo Ponte, del nominativo del dipendente, della qualifica e delle ore lavorate sulle attività oggetto di accordo;
e. documentazione attestante l'avvenuto pagamento (mandati quietanzati, bonifici bancari, etc.).

3. Le dichiarazioni di spesa dovranno essere sottoscritte dai rispettivi responsabili delle attività rendicontate.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo il Comitato Paritetico dovrà rendere il proprio parere positivo in ordine al regolare svolgimento delle attività documentate nelle relazioni tecniche ed economiche, previste all'art. 10, presentate dal Consorzio.
5. Il pagamento della somma complessiva verrà disposto mediante versamento della stessa o bonifico bancario, IBAN IT18T0623003202000056723372, Cassa di risparmio di Parma e Piacenza Ag.1 00192 Roma, via Cola di Rienzo 23/D, intestato al Consorzio, successivamente al parere positivo del Comitato Paritetico di cui al precedente comma.
6. Il Consorzio ha l'obbligo di conservare tutta la documentazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività di cui all' articolo 2 e di trasmetterne, su eventuale richiesta dell'Agenzia, copia conforme all'originale (fatture, ricevute fiscali, provvedimenti di impegno, mandati di pagamento, ecc.)
7. L'Agenzia non risponde di eventuali ritardi nella liquidazione del pagamento determinato da cause non imputabili alla stessa, ma cagionati da controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa non imputabile all'Agenzia medesima.

Articolo 12
(Procedure di acquisizione chiarimenti)

1. Nel caso in cui le relazioni di cui al precedente art. 10 non consentano al Comitato Paritetico di comprendere le attività effettivamente svolte e l'entità delle spese sostenute, lo stesso ha la facoltà di chiedere chiarimenti al Consorzio.
2. Nel caso in cui le risposte a tali chiarimenti non siano ritenute esaustive, il Comitato sottoporrà i propri rilievi, allegando le eventuali osservazioni prodotte per iscritto dal Consorzio, alla Commissione Nazionale per la formazione continua, che può decidere, sulla base della proposta del Comitato, di non corrispondere totalmente o parzialmente i corrispettivi relativi alle attività oggetto di contestazione.

Articolo 13
(Modifiche e integrazioni)

Eventuali proposte di modifica e/o integrazioni alle attività di cui all'articolo 2, fermo restando il corrispettivo previsto all'art. 11, dovranno essere sottoposte dalla parte proponente all'assenso dell'altra parte e del Comitato Paritetico e, ove approvate, diverranno parte integrante del presente accordo.

Articolo 14
(Riservatezza e Trattamento dei dati)

1. In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali trovano applicazione le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento UE; i dati saranno trattati da ciascuna parte unicamente per l'esercizio delle funzioni, connesse e strumentali, alla gestione ed alla esecuzione economica ed amministrativa del presente Atto ovvero per dare esecuzione agli obblighi di legge.
2. Il Co.Ge.A.P.S. prende atto ed acconsente che la propria ragione sociale ed il corrispettivo siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione.
3. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16., let b e comma 32 l. n 190 del 2012; art. 35 d.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), il Co.Ge.A.P.S. prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione, nella sezione relativa alla trasparenza.
4. In ragione dell'oggetto del presente Atto, ove il Co.Ge.A.P.S. sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali di cui sia Titolare AGENAS, lo stesso sarà chiamato contitolare del trattamento ai sensi dell'art. 26 ovvero "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del medesimo Regolamento UE.
5. Il Co.Ge.A.P.S. si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunatamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.
6. Per l'Agenzia, il titolare del trattamento è l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, in persona del legale rappresentante pro-tempore. Il responsabile della protezione dei dati personali per AGENAS, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (Ue) 679/2016, può essere contattato al seguente recapito e-mail: responsabileprotezionedati@agenas.it. Per il Consorzio, il titolare del trattamento è il legale rappresentante pro tempore e il Responsabile della protezione dei dati, appositamente designato dal Consorzio, è il dott. Matteo Cestari, contattabile al seguente indirizzo: matteo.cestari@cogeaps.it.

Articolo 15

(Norme applicabili e Interessi)

1. Il Consorzio riconosce che il presente atto è interamente regolato dalle condizioni odiernamente sottoscritte e dalle disposizioni della Contabilità Generale dello Stato di cui ai RR.DD. n. 2440 del 18 Novembre 1923 e n. 827 del 23 Maggio 1924 e ss.mm. e ii, nonché dal d.lgs. 19 aprile 2016, n.50 e ss.mm. e ii. Le norme del Codice Civile saranno applicate se non in contrasto con quelle appena elencate.
2. In particolare, il Consorzio non potrà chiedere interessi di qualsivoglia natura o entità a causa del trascorrere del tempo dalla data di emissione della fattura a quella di effettiva percezione del credito in conseguenza di adempimenti burocratici di controllo e di accertamento della spesa effettuati dall'Agenzia a norma di legge, regolamento e ordinamento interno, se non nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia (d.lgs. n. 231 del 9 Ottobre 2002).

Articolo 16

(Disposizioni in materia di normativa antimafia)

1. Le Parti dichiarano, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 ("Nuove disposizioni in materia di normativa antimafia"), di essersi uniformate all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come indicato anche nella dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari (allegato3)
2. La mancata ottemperanza degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo è causa di risoluzione del presente atto.

Articolo 17

(Foro competente)

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente accordo è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Articolo 18

(Imposta di registro)

1. Le spese di copia, bollo e l'imposta di registro relative al presente accordo sono a carico del Consorzio ai sensi della Legge n. 790 del 27 Dicembre 1975.
2. La ricevuta dell'avvenuto pagamento delle sopraindicate spese sarà consegnata dal Consorzio all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

Articolo 19

(Norma finale)

1. Il presente accordo è redatto in quattro originali di cui uno per l'Agenzia, uno per il Consorzio e due per l'Ufficio del Registro.
2. Il presente atto consta di venti articoli, redatti in quattordici pagine.

Letto, approvato e sottoscritto

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Il Presidente

Prof. Enrico Coscioni

(firmato con firma elettronica qualificata)

Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie

Il Presidente

Dott. Enrico De Pascale

(firmato con firma elettronica qualificata)